

LE SOCIETA' SPORTIVE

Organizzazioni di tipo associativo che hanno per oggetto la pratica sportiva: società, associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute

SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

- Costituita come spa o come srl
- Ha un collegio sindacale
- Prevede lo svolgimento in via esclusiva di attività sportive o di attività strumentali
- Destina una quota (almeno 10%) degli utili alle giovanili
- È affiliata ad una FSN che ha riconosciuto il professionismo ed è riconosciuta CONI

FONTI

- ART.10 L.91/81 (come modificato dalla l.586/96)
- Norme e regolamenti FSN

Situazione anteriore alla l.91/81

■ Delibera 16.09.1966 FIGC

Nel quadro di un generale risanamento finanziario del settore calcistico indica la forma associativa delle spa o srl senza scopo di lucro e con divieto di attribuzione utili ai soci; le somme devono essere destinate al potenziamento delle attività od al CONI (in contrasto con l'art.2247c.c.)

Scioglie tutti gli organi ordinari delle società affiliate e nomina commissari straordinari con il compito di assestare i nuovi assetti

Associativi

- La Corte di Cassazione con sentenza 20.06.1968 dichiara il provvedimento illegittimo; lo scioglimento di un ente, infatti, è una sanzione di natura eccezionale che deve trovare nella legge la sua puntuale determinazione.

I.586/1996

Riforma delle società sportive con la nuova formulazione dell'art.10 l.91/81

Forma: spa o srl

Causa: divisione utili (ex art.2247 c.c.) con quota riservata al settore giovanile e della formazione

Oggetto sociale: attività sportive, attività connaturate o strumentali

Costituzione delle società sportive (fasi del procedimento)

Costituzione spa o srl

Affiliazione FSN

Deposito atto costitutivo ed iscrizione
registro imprese (ex art.2230 cc)

Deposito atto costitutivo ed avvenuta
iscrizione presso la FSN di affiliazione

■ Affiliazione

Ai fini della “capacità sportiva”

È un atto delle FSN con valenza pubblicistica (anche se alcuni avevano avanzato una ricostruzione in chiave privatistica –Galgano “atto asso-ciativo”)

■ Iscrizione Registro Imprese

Ai fini della “capacità” nell’ordinamento giuridico statale

Art.18 bis

- “disposizioni sui bilanci”

Svalutazione delle prestazioni ammortizzabili
in rateazione decennale

Censura della Commissione Europea

Elementi che permettono la partecipazione ai campionati da parte delle società sportive professionistiche

Affiliazione alla FSN

Possesso di determinati parametri organizzativi, strutturali o finanziari

Possesso del titolo sportivo

Titolo Sportivo

- Si tratta di un bene che presenta un valore non "assoluto", ma relativo, anzi "partecipativo"
- È uno dei profili della qualità di associato
- TAR Lazio 9668/2004
"il titolo sportivo è una posizione di status inerente al soggetto affiliato, rilevante all'interno dell'organizzazione sportiva"

Problema della natura giuridica

- Trib Napoli, ord. 16.07.2004
“bene di esclusiva appartenenza della società sportiva; costituisca la “maggiore virtuale ricchezza patrimoniale di una società calcistica”; è recuperabile alla massa del fallimento.
- Trib Ancona, decr. 18.08.2004
“elemento aziendale genetico, strutturale, indefettibile, funzionale e necessario all’esercizio dell’impresa.”

Entrambe le interpretazioni si pongono in contrasto con il principio di non valutabilità economica del titolo sportivo

Tar Lazio 9668/2004

Il titolo sportivo esiste solo e nella misura in cui è riconosciuto dal FSN nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi

Solo nei casi previsti dalla legge e recepiti nelle disposizioni delle FSN è possibile una cessione del titolo (avuto riguardo a determinati parametri e, nella maggioranza dei casi, anche ad una considerazione dell'area geografica entro la quale è ammessa la cessione)

Il trasferimento e la commercializzazione sono, in tutti gli altri casi, vietati (ed il contratto di compravendita posto in essere sarebbe nullo)